

LE STRUTTURE GIURISDIZIONALI
SOVRAMETROPOLITANE
DELLE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI,
SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE
CIRCA LA LORO NATURA CANONICA
ED ECCLESIOLOGICA*

FEDERICO MARTI

ABSTRACT: La natura ecclesiologicala e canonica delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali è un tema molto complesso su cui la dottrina più volte si è cimentata senza però riuscire ancora a conseguire risultati apprezzabili. La ragione di ciò non sembra doversi tanto imputare alla intrinseca difficoltà dell'argomento, quanto piuttosto alla mancanza di categorie concettuali chiare, univoche e, soprattutto, condivise tra gli autori. Per tale motivo, essendo presupposto indispensabile per l'avvio di un discorso sulle strutture giurisdizionali sovrametropolitane, ampia parte della trattazione è dedicata all'esatta individuazione dei concetti di Chiesa cattolica orientale e di *ecclesia sui iuris*. Fatto questo con più sicurezza lo studio può proseguire indicando alcuni spunti di riflessione sul tema delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali.

PAROLE CHIAVE: Chiesa cattolica orientale, *ecclesia sui iuris*, giurisdizione sovrametropolitana.

ABSTRACT: The ecclesiological and canonical nature of supra-metropolitan jurisdictional structures of the Eastern Catholic Churches is a very intricate subject on which doctrine has ventured several times without obtained good results. This situation does not seem to depend on the inherent difficulty of the subject, but rather on the lack of clear and univocal conceptual categories that are, above all, shared among the authors. For this reason, since it is an essential prerequisite to start a speech on supra-metropolitan jurisdictional structures, a large part of the discussion is devoted to the exact identification of the concepts of Eastern Catholic Church and *ecclesia sui iuris*. Having done so, the study can proceed confidently by indicating some thoughts on jurisdictional supra-metropolitan structures of Eastern Catholic Churches.

KEY WORDS: Eastern Catholic Church, *Ecclesia Sui Iuris*, Supra-Metropolitan Jurisdiction.

* Testo della relazione tenuta al convegno "Il Diritto canonico orientale a 50 anni del Concilio Vaticano II" celebrato presso il Pontificio Istituto Orientale nei giorni 23-24 aprile 2014 i cui atti sono in corsi di stampa.

SOMMARIO: Introduzione. – 1. La nozione di *ecclesia sui iuris*, limiti del concetto. – 2. Origine dei limiti del concetto. – 3. Necessità di recuperare un concetto ecclesio-logico-giuridico di Chiesa cattolica orientale. – 4. Prospettive applicative del nuovo concetto. – 5. La natura giuridica delle strutture sovrametropolitane, spunti iniziali di riflessione. – Conclusioni.

INTRODUZIONE

IL presente vuol essere un tentativo teso a proporre nuovi spunti di riflessioni sulle strutture giurisdizionali sovra metropolitane. Nell'affrontare il tema mi sono però reso conto che un tale tentativo richiede preliminarmente alcune riflessioni sugli strumenti concettuali oggi disponibili, ed in particolare sulla nozione di *ecclesia sui iuris* dal momento che costituisce il perno su cui ruota l'odierno dibattito dottrinale.¹ Così facendo è stato inevitabile che quelle che nelle intenzioni dovevano essere soltanto considerazioni propedeutiche al discorso principale di fatto abbiano preso il sopravvento. Ma si vedrà come il tutto sia assolutamente necessario è funzionale alla proposta interpretativa che si farà riguardo alle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali.

1. LA NOZIONE DI *ECCLESIA SUI IURIS*, LIMITI DEL CONCETTO

Il dibattito dottrinale sulla natura delle Chiese sui iuris è davvero ampio, ma secondo attenta dottrina è possibile ricondurlo secondo due linee di pensiero.² Una prima, di orientamento etnico-sociologico, vede nelle *ecclesiae sui iuris* essenzialmente un raggruppamento di Chiese particolari, e le considera semplici modelli di organizzazione ecclesiastica non legati con un vincolo di derivazione necessaria ad una peculiare realtà ecclesiologicala sottostante. L'applicazione del modello *ecclesia sui iuris* sarebbe frutto perciò di una pura scelta di politica ecclesiastica, solitamente ma non necessariamente connessa alla presenza di una identità rituale specifica.³ La seconda linea di pensie-

¹ Tra i tanti lavori sul tema, sia sufficiente qui rinviare a G. GRIGORITA, *Il concetto di "Ecclesia sui iuris": un'indagine storica, giuridica e canonica*, Tipografia Città Nuova, Roma 2007.

² Cfr. P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris: "Ecclesiofania" o no?*, in *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, a cura di L. Okulik, Marcianum Press 2005, pp. 7-26 (in particolare pp. 7-10).

³ Nondimeno anche tra le fila di coloro che escludono la natura di ecclesiofania delle Chiese orientali cattoliche, vi sono importanti autori che considerano la specificità rituale quale elemento "individuativo" di ciascuna di esse; ad esempio David Maria Jaeger dopo aver riservato alla Chiesa particolare (eparchia) la natura di ecclesiofania, scrive «la Chiesa *sui iuris* è invece per definizione soltanto una "parte" della Chiesa Universale, "portatrice" ed espressione societaria-giuridica di una delle diverse "civiltà" cristiane, ossia diverse "culture" che veicolano e "storicizzano" il "culto" cristiano "in spirito e verità", essendone il principio

ro, antitetica alla prima, considera le *ecclesiae sui iuris* quali realtà veramente ecclesiali ancorché al suo interno si diano poi diverse sfumature di opinioni tra i vari autori circa il grado di detta ecclesialità.

Se analizzati con attenzione entrambi i modelli interpretativi offrono soluzioni soddisfacenti per alcuni aspetti ed insoddisfacenti per altri. Ciò detto, va rilevato che il punto da cui in genere la dottrina muove la propria riflessione e l'ottica con cui guarda alla realtà oggetto di studio non siano del tutto appropriati. Se è vero che il diritto canonico non può essere costruito indipendentemente dalla teologia, ma deve basarsi su di essa, si intuisce il vizio originario a cui qui si sta alludendo. La canonistica prevalente si ripropone infatti di descrivere la natura delle Chiese cattoliche orientali a partire dal concetto di *ecclesia sui iuris* così come consacrato nel CCEO e ricostruibile alla luce dei lavori preparatori della Commissione per la Codificazione Orientale.

Così facendo però, sta cercando di definire una realtà ecclesiologica (la singola Chiesa cattolica orientale) con categorie giuridiche (la nozione di *ecclesia sui iuris*).⁴ Attenzione!! Detta dottrina non sta cercando di definire con categorie giuridiche gli aspetti giuridici di una realtà ecclesiologica, ma con categorie giuridiche sta cercando di definire e descrivere la totalità della realtà ecclesiologica Chiesa cattolica orientale (e quindi anche i maggiori, sia qualitativamente che quantitativamente, aspetti metagiuridici). Emblematico di quanto si sta qui sostenendo è che una delle affermazioni più ricorrenti ed enfaticate che si riscontra tra gli autori è il dilemma se la *ecclesia sui iuris* sia un rito o piuttosto se la *ecclesia sui iuris* abbia un rito o, perfino, se possa non averlo. La confusione tra il piano ecclesiologico e quello canonico-positivo è evidente. Le difficoltà derivanti dalla sovrapposizione concettuale tra Chiesa orientale (concetto ecclesiologico con la sua inerente dimensione giuridica) ed *ecclesia sui iuris* (concetto canonico-positivo) emergono molto bene quando la dottrina deve trattare di quei fenotipi dell'oriente cattolico che si trovano ad un embrionale livello di maturazione. Infatti in questi casi

di individuazione, non la stessa fede cristiana – è la “forma” comune a tutte le Chiese *sui iuris* – ma la diversità delle “culture e delle circostanze storiche dei popoli”» D.M. JAEGER, *Alcuni appunti in margine al nuovo codice dei canoni delle chiese orientali*, «Communio, Rivista Internazionale di Teologia e Cultura», 123 (1992), pp. 52-63 (qui p. 58).

⁴ In dottrina si è già tentato di evidenziare che quella di *ecclesia sui iuris* è una nozione strettamente giuridica: «Toujours est-il que la notion d'Église de droit propre, telle qu'elle est formulée par le CCEO, est une notion d'ordre canonique; nous manquons encore d'une notion qui permette de prendre pleinement en compte sur le plane ecclésiologique la réalité qui correspond à celle de l'Église de droit propre» A. KAPTIJN, *Problématiques concernant l'Église de droit propre et les rites*, in *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis*, Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 405-422 (qui p. 410).

la dottrina, muovendo da questa non chiara distinzione tra Chiesa cattolica orientale ed *ecclesia sui iuris*, si trova in grave difficoltà in quanto si rende conto che, canonicamente, queste realtà-limite dell'universo ecclesiale orientale non possono essere collocate all'interno dell'istituto *ecclesia sui iuris*, e ciò sia dal punto di vista strutturale sia dal punto dei diritti e doveri che il codice riconduce alla *ecclesia sui iuris*.⁵ Non è un caso che la dottrina più attenta, rendendosi ben conto di quanto qui si dice, propone di introdurre un nuovo concetto, quello di *ecclesia sui iuris in fieri*.⁶ Laddove invece la distinzione tra concetto ecclesiologico e concetto canonico-positivo è chiara si comprende non solo l'origine ma ci si rende conto di quanto sia senza senso l'accesso dibattuto se tutte le Chiese orientali cattoliche menzionate nell'*Annuario Pontificio* siano o meno *ecclesiae sui iuris*. Ci possono essere infatti Chiese cattoliche orientali *sui iuris* e Chiese cattoliche orientali non *sui iuris*.

2. ORIGINE DEI LIMITI DEL CONCETTO

La confusione tra il piano ecclesiologico e quello canonico-positivo è, a mio avviso, riconducibile alla scelta del legislatore canonico di omettere nel can. 27 ogni riferimento al *ritus*, scelta questa che ha comportato lo sradicamento della nozione di *ecclesia sui iuris* dal substrato ecclesiologico che invece saldamente rimaneva presente in OE con la locuzione *ecclesia particularis seu ritus*, saldamente rimaneva anche nello schema della *Lex Ecclesiae Fundamental*, e saldamente è rimasto nel CIC del 1983 cc. 111-112 dove si parla di *ecclesia ritualis sui iuris*.⁷ Per rendersi conto di quanto ora detto è sufficiente porre a confronto il can. 369 CIC, norma in cui mirabilmente si pone in luce tutta la ricchezza canonica ed ecclesiologica della chiesa particolare, con lo scarno contenuto del can. 27 del Codice orientale.⁸

⁵ Va tuttavia segnalato che vi è anche autorevole dottrina la quale, di contro, non ravvisa alcuna difficoltà nel considerare *ecclesiae sui iuris* tutte le comunità cattoliche orientali menzionate nell'*Annuario Pontificio*, a prescindere da particolari interventi della Santa Sede, cfr. M. BROGI, *Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese «sui iuris» il CCEO*, in *Ius in vita et in missione ecclesiae*, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 739-751 (in particolare pp. 746-747).

⁶ Cfr. P. SZABÓ, *L'attività legislativa sui iuris delle Chiese «minori» di tradizione bizantina*, in *Il Codice delle Chiese Orientali, La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Libreria editrice vaticana, 2011, pp. 305-344 (in particolare p. 309). Altri preferiscono parlare di "forme minori" di *ecclesiae sui iuris*, cfr. L. OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, cit., pp. 209-228 (in particolare p. 219).

⁷ Sui rapporti tra la *Lex ecclesiae fundamentalis* e i due viginti codici latino ed orientale, cfr. I. ŽUŽEK, *La «Lex Ecclesiae Fundamental*» et les deux codes, «L'année canonique», vol. 40 (1998), pp. 19-48.

⁸ Non è un caso che in dottrina si registrino tentativi di colmare il vuoto ecclesiologico del can. 27 proponendone una lettura congiunta con il can. 28. Si sostiene in pratica la tesi interpretativa secondo cui la definizione di *ecclesia sui iuris* debba essere ricavata dal combinato

Ben note sono le vicende che hanno portato alla scomparsa nel CCEO della parola *ritus*.⁹ Ciò su cui voglio soffermarmi sono le conseguenze di una tale scelta di politica legislativa, e cioè che nel Codice si fornisce una concezione di *ecclesia orientalis* esclusivamente e strettamente giuridica, che la concepisce come una realtà giurisdizionale (rimango sul vago per evitare di dover entrare in un argomento ulteriore) identificata quale *ecclesia sui iuris* e fondata unicamente sul dato formale dell'espresso o tacito riconoscimento da parte della Sede Apostolica.¹⁰ La rimozione del riferimento ecclesiologico nella normativa vigente è, come noto, frutto dell'adesione del legislatore al pensiero di alcuni professori del Pontificio Istituto Orientale, magistralmente esposto negli importantissimi studi "*Le ecclesie sui iuris nella revisione del diritto canonico*"¹¹ del 1987 e, precedentemente, *Che cosa è una*

disposto dei due canoni e non solo dal primo. In tal senso cfr. N. LODA, *Dal ritus alla Chiesa sui iuris: Storia e problemi aperti*, «Ephemerides Iuris Canonici», vol. 52 (2012), pp. 173-210 e 337-383 (in particolare pp. 361-365). L'idea che una individualità rituale, al di là del contenuto del can. 27, sia un elemento caratterizzante la *ecclesia sui iuris* è espressa anche da D. SALACHAS, *Ecclesiae universa e sui iuris nel Codice Latino e nel Codice dei Canonici della Chiesa Orientale*, «Apollinaris», vol. 65 (1992), pp. 65-76 (in particolare p. 71). Condivisibile appare per queste ragioni la critica formulata da Astrid Kaptijn la quale nota che «on peut distinguer le plan strictement juridique ou canonique avec sa notion d'Église de droit propre et l'élément du rite qui est difficile à cerner juridiquement, mais on ne peut pas les dissocier entièrement, puisque le rite est l'élément de distinction entre l'une Église de droit propre et l'autre et plutôt un élément constitutif de l'Église de droit propre sur le plan théologique ou ecclésiologique», A. KAPTIJN, *Problématiques concernant l'Église de droit propre et les rites*, cit., p. 407.

⁹ Nelle prime fasi del Concilio Vaticano II vi era un clima di sfavore verso l'utilizzo del termine *ritus*, in particolare nel mondo orientale tanto cattolico quanto ortodosso; ben presente era la consapevolezza del fatto che il termine *ritus* era nato su di una falsa concezione ecclesiologica che vedeva nelle Chiese orientali non vere Chiese ma mere varianti liturgiche e disciplinari all'interno dell'unica Chiesa cattolica, cfr. N. EDELBY, *Les églises particulière or rites*, in *Vaticano II, Les églises orientales catholiques*, a cura di N. Edelby, I. Dick, Les éditions du cerf, 1970, pp. 140-141. In realtà un tale sfavore verso il termine *ritus* già all'epoca appariva immotivato, considerato che da tempo aveva preso piede una concezione ecclesiologica e non solo meramente liturgica delle Chiese Orientali, tanto è vero che Luigi Petrani tra i molteplici significati del termine *ritus* segnalava anche quello di "persona morale", attribuendo così a ciascuna Chiesa orientale una propria soggettività, cfr. A. PETRANI, *De variis ritibus catholicis ac de suprema eos moderandi auctoritate*, «Apollinaris», vol. 11 (1938), pp. 502-514 (in particolare p. 502), e soprattutto «già Pio XII aveva superato la concezione giuridico-liturgica del rito», Y. CONGAR, *Diversità e comunione*, Cittadella Editrice, Assisi, 1983, p. 119. Il timore che l'utilizzo del termine *ritus* sia da evitare in quanto potrebbe mettere in ombra l'ecclesiologia delle Chiese orientali cattoliche traspare ancora in P. SZABÓ, *Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris» nella canonistica odierna*, «Folia Theologica», vol. 7 (1996), pp. 235-247 (in particolare p. 238).

¹⁰ Sulla complessa tematica del riconoscimento quale requisito ai sensi del can. 27 del CCEO per aversi una *ecclesia sui iuris* si vedano le interessanti considerazioni di P. GEFAELL, *Determinazione dello stato di Ecclesia sui iuris*, «Iura Orientalia», vol. 6 (2010), pp. 109-122.

¹¹ Cfr. I. ŽUŽEK, *Le "Ecclesiae sui iuris" nella revisione del diritto canonico*, in *Vaticano II: Bi-*

*Chiesa, un rito orientale?*¹² del 1975 da Ivan Žužek.¹³ In questi studi si teorizza che non sia la dimensione rituale a costituire la ragion d'essere delle diverse Chiese orientali esistenti nel panorama cattolico, dal momento che il loro patrimonio rituale, in quanto fondato sui canoni del 1° millennio,¹⁴ è il medesimo per tutte e dunque non può essere utilizzato quale elemento di individuazione e specificazione delle diverse comunità ecclesiali orientali. Il *ritus* per Žužek è dunque un aspetto, importante certamente, ma non fondamentale, in quanto le ripartizioni giurisdizionali si fondano essenzialmente sul fattore etnico-sociale e la loro natura è di diritto ecclesiastico.¹⁵ I resoconti pubblicati in *Nuntia* evidenziano come tale idea sia stata accolta e tenuta presente durante i lavori della codificazione. Come ricorda lo stesso Žužek, la definizione *ecclesiae rituales sui iuris* contenuta nella *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e nel Codice del 1983 è stata accettata da parte della commissione per la codificazione orientale «con la riserva circa la parola “rituales” che almeno nel contesto del codice orientale, quando si parla delle “Ecclesiae sui iuris”, è ritenuta superflua e controproducente soprattutto perché vi sono diverse “Ecclesiae sui iuris” che appartengono fondamentalmente allo stesso Ritus. Infatti le tradizioni o “ritus generici” si concretizzano, con una eccezione [chiesa armena n.d.r], in varie Chiese “sui iuris”, le quali sono distinte non tanto per la loro qualifica di “rituales”, bensì perché sono

lancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), a cura di R. Latourelle, Cittadella Editrice Assisi, 1987, pp. 867-882 (in particolare pp. 876-882).

¹² I. ŽUŽEK, *Che cosa è una Chiesa, un Rito Orientale?*, «Seminarium», nuova serie vol. 15 (1975), pp. 263-277.

¹³ Sulla figura di questo insigne canonista e l'importanza del suo contributo scientifico cfr. C. VASIL', *Ivan Žužek s.j. (1924-2004) ed il suo contributo scientifico alla canonistica orientale*, «Iura Orientalia», vol. 7 (2012), pp. 102-141; M. KUČERA, *Žužek Ivan*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Universidad de Navarra-Aranzadi, 2012, vol. VII, pp. 991-992.

¹⁴ Di questo patrimonio comune tra tutte le Chiese cattoliche orientali il famoso canonista parla in I. ŽUŽEK, *Incidenza del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» nella storia moderna della Chiesa universale*, in *Ius in vita et missione ecclesiae*, cit., pp. 675-735 (in particolare pp. 675-685); IDEM, *Commons Canons and Ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches*, in *Incontro fra i canoni d'oriente e d'occidente* a cura di R. Coppola, Cacucci Editore, 1994, vol. 1, pp. 21-56.

¹⁵ Del medesimo avviso è D. SALACHAS, *La promulgazione del C.C.E.O.*, in *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, a cura di S. Gherro, CEDAM, 1994, pp. 35-49 (in particolare pp. 41-42). Néophytos Edelby vede una diretta analogia tra il concetto di nazione e quello di Chiesa cattolica orientale, chiarendo che in entrambi i casi l'esistenza di un patrimonio etnico-culturale di per sé non è sufficiente affinché possa dirsi esistente una nazione o una chiesa cattolica orientale. Per quanto riguarda nello specifico una data Chiesa cattolica orientale è necessario infatti l'atto giuridico del riconoscimento in comunità ecclesiale autonoma da parte della Suprema Autorità, cfr. N. EDELBY, *Les églises particulière or rites*, in *Vatican II, Les églises orientales catholiques*, cit., pp. 143. Una sintesi sull'attuale profilo etnico delle Chiese cattoliche orientali è fornita da C. VASIL', *Etnicità delle Chiese sui iuris e l'Annuario Pontificio*, in *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, cit., pp. 97-108.

“sui iuris”, cioè gerarchicamente organizzate in una delle forme di statuto speciale approvate dalla Chiesa». ¹⁶ Nonostante l’influenza del pensiero di Žužek nella formazione del Codice orientale, è difficilmente contestabile che il tenore letterale del promulgato can. 28 §1 del CCEO sia chiaro nel presupporre la necessaria presenza in ogni Chiesa *sui iuris* di una specifica identità rituale quale elemento caratterizzante per non dire costitutivo: «Ritus est patrimonium [...], quod *modo* fidei vivendae *uniuscuiusque* Ecclesiae sui iuris *proprio* exprimitur».

Le motivazioni alla base della scelta della commissione per la codificazione orientale di rimuovere il riferimento al *ritus* nel Codice orientale evidenziano, come detto, una sostanziale condivisione del pensiero di Žužek. Dagli atti pubblicati risulta che

- A. secondo i principi per la revisione si chiedeva di riconsiderare la nozione di *ritus* e di ricercare un nuovo termine per indicare le diverse chiese particolari (nel senso di OE) dell’Oriente e dell’Occidente;¹⁷
- B. il *coetus de expansione observationum* fu fermo nel respingere qualsiasi ipotesi di reinserimento del termine *ritus* «perché il termine “ritus” è giudicato inadatto a significare pienamente la realtà di una determinata comunità cattolica radunata intorno ad una propria gerarchia e dotata di particolari elementi specifici etnico-religiosi, specialmente dopo che è stato riconosciuto a queste comunità lo “status” di chiese “sui iuris” che del resto non implica, in quanto tale, alcuna connotazione territoriale. Così è stata infatti superata, e si spera in modo definitivo, la terminologia ambigua in uso dal sec. XVI, per la quale si indicavano quelle comunità con il termine “ritus”, cosa che faceva convergere l’attenzione sulle particolarità liturgiche, a danno di quelle spirituali, culturali e disciplinari».¹⁸

Nonostante l’infondatezza di queste preoccupazioni circa l’utilizzo del termine *ritus* se è vero che «già Pio XII aveva superato la concezione giuridico-liturgica del rito»;¹⁹ nonostante che in *Orientalium Ecclesiarum* la parola *ritus* sia impiegata (in genere) quale sinonimo di Chiesa orientale;²⁰ nonostante

¹⁶ I. ŽUŽEK, *Le “Ecclesiae sui iuris” nella revisione del diritto canonico*, cit., pp. 876-877.

¹⁷ Cfr. *Nuntia* 3, p. 15.

¹⁸ *Nuntia* 28, p. 19.

¹⁹ Y. CONGAR, *Diversità e comunione*, cit., p. 119.

²⁰ Superata un’iniziale esitazione legata al dubbio circa l’opportunità di utilizzare il termine *ritus*, i Padri conciliari maturarono la consapevolezza dell’adeguatezza del termine *ritus* per significare le Chiese cattoliche orientali e ne valorizzarono l’uso, cfr. L. OKULIK, *Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris*, «Folia Canonica», vol. 12, (2009), pp. 67-94 (in particolare p. 67). Edelby individua quattro possibili significati della parola *ritus* in OE, anche se in realtà a ben guardare sono sfumature di due soli concetti ossia quello di Chiesa e di Tradizione rituale, cfr. N. EDELBY, *Les églises particulière or rites*, in *Vatican II, Les églises orientales catholiques*, cit., pp. 135-136. In senso analogo cfr. S. MANNA, G. DISTANTE, *Orientalium Ecclesiarum. Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche*, PIEMME, 1986, p. 21 La più chiara eviden-

che autorevole dottrina già avesse evidenziato che «the rite cannot mean one or other of the five fundamental rites of the East together with the Latin rite. It must mean the particular Oriental Churches of the east together with the Latin Church»;²¹ e, infine, nonostante le forti perplessità e contrarietà che fino all'ultimo momento della fase codificatoria da più parti si sono levate rispetto alla scelta della Commissione e tutte volte al recupero almeno del termine *ritualis* «since rite includes the ensemble theology, spiritually, liturgy and discipline (Schema CICO, c. 27 § 2). And this fullness must be included and not emptied out of the term that is chosen to designate the Eastern Churches»,²² nessun ripensamento c'è stato da parte della Commissione per la codificazione orientale. Il suo vicepresidente, lo stesso Žužek, con un atto d'imperio è intervenuto dichiarando chiusa la questione.²³ L'ultima parte del resoconto riportato da *Nuntia* riguardo all'opinione del *coetus de ex pensione observationum* permette di cogliere un fraintendimento in cui pare essere caduto il legislatore canonico. Da un lato egli avrebbe scelto di eliminare la parola *ritus* dall'espressione *ecclesia ritualis sui iuris* ritenendo la parola *ritus* troppo riduttiva per indicare la complessità ecclesiologica di una Chiesa orientale in quanto significante solo "il cerimoniale liturgico". Dall'altro lato però il legislatore stesso nel can. 28 §1 mostra di avere in mente e di utilizzare nel concreto una concezione ecclesiologica della nozione di *ritus* nella quale si ricomprende tutta la complessità e la sostanza ecclesiologica propria di una Chiesa orientale.

Per quanto sia palese il radicale e sostanziale cambiamento determinato dalla cancellazione del riferimento al *ritus* nella definizione di *ecclesia sui iuris*, risulta abbastanza evidente sfogliando il Codice orientale che il legislatore nella sua mente conservi di fondo l'idea che *ecclesia sui iuris* sia da intendersi nello stesso senso di *ecclesia ritualis sui iuris* di cui nella *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e nel CIC del 1983, dimenticandosi o più probabilmente non rendendosi conto che, con la formulazione adottata per il can. 27, egli ha creato una nozione esclusivamente canonico-positiva, appunto quella di

za dell'utilizzo del termine *ritus* in senso ecclesiologico come sinonimo di Chiesa orientale si rinvia nel titolo I di OE, che riporta *De ecclesiis particularibus seu Ritibus*.

²¹ W. W. BASSET, *The Determination of Rite*, Gregorian University Press, 1967, pp. 80-81.

²² *Nuntia* 29, p. 68.

²³ Il vero motivo dell'atto di imperio del vicepresidente non sembra connesso più di tanto a ragioni di economia per evitare il riaprirsi un dibattito, quanto forse alla volontà di salvaguardare la sua visione giuridico-sociologica delle Chiese cattoliche orientali che la Commissione, più o meno consapevolmente aveva adottato: il presidente infatti «ha espresso il parere che non fosse opportuno riaprire un dibattito «sine fine» su una questione terminologica ormai giuridicamente ben definita; tanto più che l'espressione «Ecclesia sui iuris» metteva bene in rilievo la «ratio formalis» per cui una Chiesa veniva costituita, nel suo essere ed esistere, come Chiesa «sui iuris» («di diritto proprio») in seno alla Chiesa Universale», *Nuntia* 29, p. 69.

ecclesia sui iuris ben diversa da quella di *ecclesia ritualis sui iuris* come pure da quella conciliare di *ecclesia particularis seu ritus*.²⁴ In tal modo, al di là di quelle che possano essere state le sue intenzioni, nei fatti il legislatore si è dotato di uno strumento definitorio esclusivamente giuridico, strumento che poi egli ha preteso di continuare ad usare come se fosse la stessa cosa della vecchia nozione (e quindi strumento di conoscenza) *ecclesia particularis seu ritus*. Da qui la confusione. Infatti la concezione strettamente giuridica di Chiesa orientale sposata dal legislatore con la locuzione *ecclesia sui iuris* alla prova dei fatti si rivela palesemente inadeguata ad esprimere la realtà di una Chiesa cattolica orientale, la cui essenza va ben al di là del mero dato sociologico e giuridico.²⁵ In certi canoni, il legislatore stesso si accorge che qualcosa non quadra, ossia che la nozione di *ecclesia sui iuris* è altra cosa da *ecclesia particularis seu ritus*, come ad esempio nel can. 1, dove il legislatore volendo significare una singola Chiesa orientale nella sua totalità ecclesiologicala ossia la *ecclesia particularis seu ritus* non utilizza l'espressione *ecclesia sui iuris* ma quella *ecclesia orientalis*.²⁶ Un'ulteriore conferma di quanto qui sostenuto si può trovare nella *Nota Explicativa* del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi del 2011 sul can. 1 del CCEO.²⁷ Il tentativo dell'organismo deputato all'interpretazione delle leggi di offrire chiarimenti circa la portata della norma, si è scontrato con la difficoltà di superare l'intrinseca ambiguità con cui nel Codice orientale è utilizzato il termine *ecclesia sui iuris*, la cui esatta individuazione di contenuto sarebbe invece necessaria al fine di stabilire se e quando i canoni del CCEO si applicano anche alla Chiesa latina.

²⁴ Questo è dovuto al fatto che nell'intenzione della Commissione per la codificazione orientale il termine *ecclesia sui iuris* avrebbe dovuto essere l'equivalente codiciale dei termini *ecclesia localis* di cui in LG23d e di *ecclesia particularis* di cui in OE2, cfr. D. SALACHAS, *Il concetto ecclesiologico e canonico di "Chiese Orientali" (Ecclesiae sui iuris)*, «Oriente Cristiano», vol. 30 (1990), pp. 45-53 (in particolare pp. 45-49).

²⁵ Luis Okulik parla di incapacità del concetto di *ecclesia sui iuris* ad esprimere pienamente la natura ecclesiologica delle Chiese orientali, cfr. L. OKULIK, *Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris*, cit., pp. 90-91. Ancor più netto è il giudizio di Grigoritã secondo cui quello di *ecclesia sui iuris* è un concetto canonico confuso e lacunoso che non soltanto può creare dei problemi all'interno della Chiesa cattolica, ma che in ambito ecumenico può danneggiare il cammino verso l'unità, cfr. G. GRIGORITĂ, *Il concetto di "Ecclesia sui iuris": un'indagine storica, giuridica e canonica*, cit. p. 119

²⁶ Cfr. M. CAMPO IBÁÑEZ, *Iglesia «sui iuris»: un concepto canónico novedoso*, «Estudios Eclesiásticos», vol. 86 (2011), p. 674, il quale fa rilevare che per molti autori il can. 1 del Codice è la prova dell'esistenza di Chiese orientali cattoliche che non sono *ecclesiae sui iuris*. Lo stesso Žužek in uno dei suoi studi più famosi è costretto a reintrodurre a fianco del concetto di *ecclesiae sui iuris* quello di *ecclesiae orientales* senza peraltro approfondire una tale scelta né minimamente argomentarla, cfr. I. ŽUŽEK, *Presentazione del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»*, in IDEM, *Understanding The Eastern Code*, Pontificio Istituto Orientale 1997, p. 123.

²⁷ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa quoad can. 1 CCEO*, «Communicationes», vol. 43 (2011), pp. 315-316.

Ora, al di là della facile osservazione che nella norma in questione (can. 1 CCEO) del termine “da esplicarsi”, quello di *ecclesia sui iuris*, non vi è traccia testuale, si deve prendere atto che l’Interprete delle leggi è stato costretto a ripiegare su di una “non esplicazione” del termine *ecclesia sui iuris*, dovendo arrendersi innanzi all’evidenza che quanto al suo reale contenuto, cioè se possa o meno essere riferito anche alla Chiesa latina, esso è ricavabile solo di volta in volta dal contesto. Se il contesto è quello dei rapporti interecclesiali nell’espressione *ecclesia sui iuris* va ricompresa anche la Chiesa latina, altrimenti no. Fin troppo evidente che in questo modo la *Nota interpretativa* non viene a dirimere l’incertezza interpretativa, ma semplicemente la sposta di livello poiché nasce ora il problema di stabilire quali norme del CCEO ricadano nell’ambito dei rapporti interecclesiali e quali no.²⁸

3. NECESSITÀ DI RECUPERARE UN CONCETTO ECCLESIOLOGICO-GIURIDICO DI CHIESA CATTOLICA ORIENTALE

Mio personale convincimento è che occorra ribadire la necessità di una distinzione netta e chiara tra il concetto di Chiesa orientale quale realtà ecclesiologicala e dunque ecclesiofania,²⁹ e il concetto di *ecclesia sui iuris*. Diversamente si continuerà a permanere in quello stato di incertezza e confusione

²⁸ Abbastanza evidente che con questa *Nota explicativa* si sia ritornati all’*ex natura rei* di cui al can. 1 del Codice del 1917, con tutto ciò che ne consegue in termini di dubbi interpretativi e di cui l’allora acceso dibattito dottrinale è testimone. Generosa, dunque, appare l’affermazione per cui «the interpretation of CCEO canon 1 will undoubtedly constitute a significant point of reference for the future canonical interpretation», J. ABBAS, *The explanatory note regarding CCEO canon 1: a commentary*, «Studia Canonica», vol. 46 (2012), pp. 293-318 (qui p. 315). La *Nota interpretativa* nel dire che l’espressione *ecclesia sui iuris* può essere applicata “in via analogica” anche alla Chiesa latina qualora il contesto di riferimento sia quello dei rapporti interecclesiali, sancisce che la Chiesa latina non è una *ecclesia sui iuris* dal momento che il concetto di analogia presuppone la diversità ontologica delle realtà poste a confronto.

²⁹ A riguardo scrive Basilio Petrà «between the eparchies or dioceses and the universal Church there exist intermediary structures and these are identified with the Church *sui iuris*. These, as we will, see, are well more than an amalgamation of particular Churches. They are peculiar incarnations of the universal Church, its determinate forms. If the Church as some orthodox theologians note, is a form or modality of existence, then the Church *sui iuris* are its distinct plasmations or forms and not its simple concretizations» B. PETRÀ, *Church sui iuris, Ethos and Moral Theology*, in *Church and Its Most Basic Elements*, a cura di P. Pallath, Herder Editrice e Libreria, 1995, pp. 161-178 (in particolare p. 162). Gianfranco Ghirlanda nota che «la Chiesa patriarcale “e pure le altre Chiese ‘sui iuris’” possono essere considerate “ecclesiae” in senso *theologico*, in quanto una porzione di popolo di Dio è da considerarsi come Chiesa quando è formata ad immagine della Chiesa universale, cioè quando in essa si trovano tutti gli elementi essenziali alla natura stessa della Chiesa e qualche elemento di specificazione, come una particolare porzione del popolo di Dio, il rito, il territorio, gli organi di governo» GHIRLANDA G., *Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Il Vaticano II, Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, cit., vol. II, pp. 839-868 (qui p. 849).

tra piano ecclesiologico e canonico che sino ad oggi ha reso difficoltoso ogni tentativo di organica sistematizzazione della materia.³⁰

Quella di *ecclesia sui iuris* è null'altro che una forma giuridica esteriore, un istituto giuridico, uno *status* che la suprema autorità della Chiesa concede ad una realtà ecclesiologica preesistente, una Chiesa orientale appunto.³¹ Diversamente la singola Chiesa orientale è un *fatto ecclesiologico* la cui esistenza è un a priori indipendente dalla medesima Suprema Autorità.³² La realtà ecclesiologica (la singola Chiesa orientale o *ecclesia particularis seu ritus*) esiste, rubando le parole di LG23d, per divina provvidenza, concetto quest'ultimo su cui si ritornerà in seguito, e non per volontà della Suprema Autorità.³³

³⁰ Basti qui richiamare l'acceso dibattito sul numero di *ecclesiae sui iuris* oggi esistenti e quali siano i criteri per la loro individuazione. A questo proposito sia qui sufficiente richiamare le difficoltà poste dal caso dell'eparchia plurirituale di Križevci laddove non si distingue l'aspetto ecclesiologico e quello giuridico, difficoltà che hanno costretto lo stesso Žužek, da un lato, a negarle la natura di *ecclesia sui iuris* (cfr. I. ŽUŽEK, *Presentazione del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium»*, cit., p. 123) senza però, dall'altro, riuscire ad indicare alcuna qualificazione giuridica appropriata e meno che meno senza riuscire a dar conto del suo peculiare regime giuridico che di fatto è quello di una *ecclesia sui iuris*. Per tentare di superare la difficoltà egli elabora l'escamotage interpretativo secondo cui «le difficoltà sollevate circa il carattere di *sui iuris* di questa Chiesa, che congloba fedeli appartenenti a cinque diversi riti, può essere superata considerando che essa originariamente è di rito unico, quello dei discendenti degli "Uscocchi"», I. ŽUŽEK, *Un codice per una "Varietas Ecclesiarum"*, in *Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, cit., pp. 3-31 (qui p. 30). Una soluzione come quella qui proposta appare difficilmente sostenibile dal momento che, accettando l'argomento delle comuni radici storiche, l'autore dovrebbe per coerenza giungere ad affermare, ad esempio, la possibilità di una sola *ecclesia sui iuris* per tutte le chiese di rito slavo-bizantino.

³¹ Del medesimo avviso pare essere la stessa Commissione incaricata della codificazione orientale quando, in riferimento alla Chiese cattoliche orientali, afferma «che è stato riconosciuto a queste comunità lo "status" di chiese "sui iuris"» *Nuntia* 28, p. 19. Di alcun rilievo è il dibattito se quello di *ecclesia sui iuris* sia uno status o piuttosto un concetto giuridico, cfr. G. GRIGORIŤĀ, *Il concetto di "Ecclesia sui iuris": un'indagine storica, giuridica e canonica*, cit., p. 16.

³² Di avviso diametralmente opposto è Edelby che scrive «or ce qui constitue un Rite dans ce sens très large d'Eglise particulière, de groupe ecclésial, de communauté, ce n'est ni le territoire, ni la nation, ni le rite liturgique, ni la langue liturgique. C'est, si l'on veut, tout cela à la fois, mais avec un élément formel indispensable: la constitution hiérarchique autonome de ce groupe par rapport aux autres groupes similaires au sein de l'Eglise universelle» N. EDELBY, *Les églises particulière or rites*, in *Vatican II, Les églises orientales catholiques*, cit., pp. 141-142.

³³ Ben diversa ecclesiologicamente parlando è la fondazione per divina provvidenza delle Chiese cattoliche orientali con il fondamento per diritto divino positivo delle singole chiese particolari (diocesi ed eparchie). A questo riguardo giustamente nel commentare il *divina providentia* di LG23d scrive Umberto Betti: «L'istituto patriarcale non è di origine divina [...] tuttavia esso va considerato come una realtà ecclesiale, realizzazione di un disegno della Provvidenza divina. È quindi positivamente permesso da Dio: non semplicemente tollerato» U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Spicilegium Pontificii Athenaei Anoniani*, Roma 1984, p. 405.

Questa realtà ecclesiologica (la singola Chiesa orientale) trova la sua causa formale (aristotelicamente intesa) nel *ritus* secondo l'accezione ecclesiologicamente caratterizzata e caratterizzante fornita dal Concilio³⁴ e recepita dal legislatore: patrimonio liturgico, teologico, spirituale, disciplinare distinto per cultura e circostanze storiche di popoli.³⁵ Le Chiese orientali cattoliche ancor prima e ancor più che *ecclesiae sui iuris* sono *ecclesiae particulares seu ritus* ossia, estrapolando la sostanza della definizione codiciale, *Rivelazione incarnata nel tempo e nella storia*.³⁶ Ogni singola Chiesa cattolica orientale è anzitutto e soprattutto un *ritus*, e solo successivamente si pone la questione del suo essere o meno *ecclesia sui iuris*. Si ripete è il rito a far sì che un determinato *coetus fidelium* si coaguli in *ecclesia particularis seu ritus* secondo il sen-

Più forte è l'opinione di Paul Pallath che ritiene le strutture patriarcali avere un qualche fondamento diretto nel diritto divino, cfr. P. PALLATH, *Liturgy makes the Church, Towards a Catholic Sacramental Ecclesiology*, in *Church and its most basic element*, cit., pp. 51-90 (in particolare pp. 78-83).

³⁴ «Il Concilio Vaticano II ha proposto altrove [cioè oltre a *Orientalium Ecclesiarum*] ancora una visione ecclesiologica e non puramente liturgica, e ancora meno puramente rubricale del rito [...] il rito allora è preso come l'espressione multipla e coerente della fede come quella che una chiesa sperimenta e continua a sperimentare» Y. CONGAR, *Diversità e comunione*, cit., p. 120. Del medesimo avviso è A. FAVALE, *Genesi storico dottrinale del decreto «Orientalium Ecclesiarum»*, in *Ufficio Pastorale dei Vescovi e Chiese Orientali Cattoliche*, Elle Di Ci, Leumann-Torino, 1967, p. 470.

³⁵ Scrive al riguardo Ghirlanda che «tali raggruppamenti di Chiese non appartengono alla costituzione divina, ma il loro costituirsi, anche se basato su fattori umani etnico-socio-culturali, non è privo di senso ecclesiologico, in quanto rientra nell'azione della divina Provvidenza. Proprio perché legati a situazioni particolari di carattere etnico-socio-culturale, nelle quali si incarna l'espressione della fede, è costitutivo di essi un patrimonio teologico, spirituale e liturgico particolare, protetto da una disciplina propria» G. GHIRLANDA, «*Populos Dei Universus*» et «*Populi Dei Portiones*», in *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridique*, a cura di E. Raad, Publications Université La Sagesse, 2008, pp. 37-90 (qui p. 59). Anche autorevoli studiosi come Jaeger, pur avendo una altra visione circa la natura delle Chiese orientali cattoliche, considerano il *ritus* quale causa formale delle singole Chiese orientali cattoliche, in quanto sono «raggruppamenti storico-provvidenziali di Chiese particolari, che sono talmente specificati ciascuno dal proprio patrimonio liturgico, spirituale e disciplinare – con il relativo sostrato storico e culturale – ossia dal proprio Rito, da poter e dover essere riconosciuto come una Chiesa *sui iuris*, ossia come uno “spazio” ecclesiale distinto da altri “spazi” analoghi e da essi (reciprocamente) “autonomo”», D.M. JAEGER, *Alcuni appunti in margine al nuovo codice dei canoni delle chiese orientali*, cit., p. 56. Su quale siano i concreti contenuti delle espressioni patrimonio liturgico, teologico, spirituale, disciplinare distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, cfr. N. LODA, *Dal ritus alla Chiesa sui iuris: Storia e problemi aperti*, cit., pp. 365-377.

³⁶ Simile è la definizione offerta da Marco Brogi a detta del quale il *ritus* «è il Vangelo accolto e vissuto secondo le proprie tradizioni e la propria cultura» M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Il Diritto Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale*, a cura di K. Bharanikulangara, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 49-75 (in particolare p. 62).

so di OE.³⁷ Opinioni che considerano il *ritus* quale elemento accidentale, importante ma non imprescindibile per una Chiesa cattolica orientale sono difficilmente sostenibili, almeno nella misura in cui non siano in grado di indicare una diversa causa formale per la realtà ecclesiologica Chiesa cattolica orientale. La tesi di Žužek, condivisa da molti autori,³⁸ che considera la specificità etnica-nazionale, ossia il dato sociologico, quale causa formale è ben sostenibile ma di fatto quasi elimina la fondazione ecclesiologica delle Chiese orientali. Peraltro il dato etnico-sociologico quale causa ecclesiologica formale risulta inapplicabile nel caso della Chiesa latina, con la conseguenza che questa non potrebbe essere ricompresa tra le *ecclesiae locales* di cui in LG23d. Le mere differenze culturali o etniche non danno di per sé vita ad un *ritus*, ma lo possono soltanto laddove realizzino una reale differente comprensione della Rivelazione che arricchisca la Chiesa e renda la verità divina più accessibile all'uomo.³⁹ Il fatto che la realtà mostri diverse *ecclesiae sui iuris* che condividono lo stesso identico rito, non smentisce ma conferma quanto qui si va sostenendo, ossia che quello di *ecclesia sui iuris* è semplicemente uno status giuridico e come tale può essere applicato, seppur in maniera impropria, a prescindere da una effettiva corrispondenza con la realtà ecclesiologica sottostante. Ad esempio nella tradizione rituale slavo-bizantina si registrano certamente numerose *ecclesiae sui iuris* ma io credo che, stante la sostanziale identità rituale e dunque ecclesiologica, ben difficilmente possa affermarsi che vi siano altrettante distinte Chiese cattoliche orientali.⁴⁰

Visioni quali, ad esempio, quella di Eugenio Corecco secondo cui soltanto la Chiesa universale e le Chiese particolari sono realtà ecclesiali dal punto di vista ontologico, mentre dal punto di vista della struttura giuridico-organizzativa del Popolo di Dio possono darsi ulteriori "morfologie ecclesiali" quali appunto le Chiese orientali che però, ancorché importanti per la loro funzione aggregativa, non costituiscono istanze intermedie tra la Chiesa universale e le Chiese particolari, nel negare un fondamento ecclesiologico alle *ecclesiae rituales sui iuris* di fatto svuotano di significato il *divina providentia* di

³⁷ All'intreccio tra rito, cultura e cattolicesimo orientale è dedicato il ricordato studio di B. PETRÀ, *Church sui iuris, Ethos and Moral Theology*, in *Church and Its Most Basic Elements*, cit., pp. 161-178.

³⁸ Tra gli altri, cfr. P. SZABÓ, *Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris» nella canonistica odierna*, cit., pp. 238-239, e P. GEFAELL, *Determinazione dello stato di Ecclesia sui iuris*, cit. pp. 117-122.

³⁹ Cfr. C. PUJOL, *Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium Ecclesiarum»*, Pont. Institutum Orientalium Studiorum 1970, p. 30.

⁴⁰ Anche Petrà pare esitante nell'ammettere che si possa dare una identità rituale tra due Chiese cattoliche orientali (nota bene: nel testo l'autore, seguendo l'uso comune in dottrina, utilizza il termine *ecclesiae sui iuris* quale sinonimo di Chiese cattoliche orientali), P. PETRÀ, *Church sui iuris, Ethos and Moral Theology*, in *Church and Its Most Basic Elements*, cit., p. 164.

LG 23d.⁴¹ Le Chiese cattoliche orientali non sono strumenti eretti per ragioni di cultura o etnia al fine di assicurare un miglior governo pastorale. Sono invece strumenti imprescindibili attraverso cui la Rivelazione divina viene comunicata agli uomini. Ciascuna Tradizione Rituale e ciascun *ritus* offre all'intera comunione ecclesiale ed all'umanità, frammenti di comprensione (che essendo umana non può che essere finita) dell'infinità Verità rivelata. La pluralità rituale (anche nella sua dimensione giurisdizionale) non è frutto di circostanze storiche e sociali ma di intrinseche esigenze connesse alla Rivelazione che di necessità deve incarnarsi in uomini concreti.⁴²

Si ribadisce dunque la necessità di separare la nozione di Chiesa orientale, con la sua intrinseca valenza ecclesiologica, distinguendola da quella di *ecclesia sui iuris* di valenza canonico-positiva.

4. PROSPETTIVE APPLICATIVE DEL NUOVO CONCETTO

Tenendo ferma questa distinzione l'annosa questione se la Chiesa latina sia o meno una *ecclesia sui iuris* perde completamente di senso. La Chiesa latina è una *ecclesia localis* o *particularis seu ritus* rientrando appieno nella definizione e nella mente di LG23d e di OE2; leggendo i testi è abbastanza evidente che i Padri Conciliari non vogliono certo collocare la Chiesa latina fuori dal discorso che essi in quelle due sedi stanno facendo, quasi che la Chiesa latina fosse altro. La Chiesa latina è Chiesa locale ai sensi di LG23d o particolare ai sensi di OE2 al pari delle altre Chiese orientali.⁴³

Diversamente la Chiesa latina non è una *ecclesia sui iuris*; infatti trattandosi di uno status concesso dalla medesima Suprema Autorità che presiede la Chiesa latina, sarebbe giuridicamente improprio applicarlo ad essa. La coincidenza tra Suprema Autorità e Capo della Chiesa latina rende infatti incomprensibile l'applicazione del concetto *sui iuris*. Infatti la Chiesa latina sarebbe *sui iuris* rispetto a chi? Posto infatti che «nel parlare del romano pontefice non vi è luogo per “adequatae distinctiones” tra i poteri che gli sono propri come

⁴¹ Cfr. E. CORECCO, «*Ius universale*» «*Ius particulare*», in *Ius et Communio, scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Piemme, 1997, pp. 549-573 (in particolare p. 570).

⁴² Pur muovendo da una concezione sociologica delle Chiese orientali cattoliche, ad una conclusione analoga giunge Pablo Gefaell quando afferma che «questa incarnazione della Chiesa nei gruppi sociali non può fare a meno della dimensione sopradiocesana: un popolo non si limita soltanto ad una città, ma a più raggruppamenti umani minori vincolati socialmente tra di loro, perché condividono lo stesso patrimonio etnico, storico, culturale e sociale, e tendono ad avere un comune capo. A livello ecclesiale ciò si manifesta nelle comunità eparchiali raggruppate da vincoli di speciale comunione intorno al loro Patriarca», P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris: “Ecclesiofania” o no?*, cit., p. 18.

⁴³ Cfr. N. EDELBY, *Les églises particulière or rites*, in *Vatican II, Les églises orientales catholiques*, cit., pp. 161-163.

vescovo di Roma, arcivescovo e metropolita della provincia di Roma, primate d'Italia, patriarca dell'Occidente»,⁴⁴ rispetto a quale Autorità, ossia quale soggetto giurisdizionale, la Chiesa latina godrebbe di questo statuto di autonomia? Si ripete: quello di *ecclesia sui iuris* è uno status giuridico, concesso dalla Suprema Autorità che riconosce autonomia (e con ciò limita se stessa nei propri poteri di intervento) ad una data compagine ecclesiale. È una veste esteriore/esterna che viene applicata sopra una realtà ecclesiologica sottostante.

L'esame della realtà concreta pare confermare quanto si sta qui dicendo; che sia *ecclesia sui iuris* solo uno status canonico lo dimostra il fatto che esso trova applicazione, più o meno felice, alle realtà più disparate: può essere un unico vestito condiviso da più Chiese orientali come nel caso dell'eparquia di Križevci, oppure una sola Chiesa può avere due vestiti come nel caso di Pittsbug, Mukachevo ed esarcato ruteno della Repubblica Ceca, laddove queste si ritengono appartenenti al medesimo *ritus*.⁴⁵

Lo status canonico esteriore *ecclesia sui iuris* è una creazione della Suprema Autorità la quale ne definisce con piena sovranità i contenuti. Come lo crea così può sopprimerlo, come lo connota nei suoi contenuti così può cambiarlo. Oggi nell'ordinamento canonico c'è l'istituto giuridico *ecclesia sui iuris* secondo la definizione ed i contenuti dati nel CCEO ma domani potrebbe non esserci come nel passato non è esistito. Non dunque la *ecclesia sui iuris* è/ha un *ritus*, ma è la singola Chiesa orientale (di cui il *ritus* è causa formale) ad avere l'*ecclesia sui iuris*, o più precisamente ad avere lo status di *ecclesia sui iuris*. È tale stato di *ecclesia sui iuris* è concesso in modo espresso o tacito dalla Suprema Autorità e da essa può essere tolto.

Ciò detto occorre proseguire il discorso con una precisazione la cui importanza è pari alla forte affermazione sopra fatta. Il patrimonio rituale, che è la causa formale della singola Chiesa orientale, ha *natura sua* un contenuto anche disciplinare, talché la Chiesa orientale ha *natura sua* una dimensione giuridica e gerarchica. Questo patrimonio giuridico e giurisdizionale è nativo ed è altra cosa e prescinde dall'istituto giuridico *ecclesia sui iuris* creato dal supremo legislatore.⁴⁶ L'istituto *ecclesia sui iuris, rectius* lo status giuridico di

⁴⁴ I. ŽUŽEK, *Le "Ecclesiae sui iuris" nella revisione del diritto canonico*, cit., p. 878. Sulla visione ortodossa circa i concetti di autonomia e autocefalia, cfr. D. SALACHAS, *Autocephalie ou autonomie des Eglises Orthodoxes et status «sui iuris» des Eglises orientales catholiques*, in *Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente*, cit., pp. 369-392.

⁴⁵ Cfr. P. SZABÓ, *L'attività legislativa sui iuris delle Chiese «minori» di tradizione bizantina*, in *Il Codice delle Chiese Orientali, La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, cit., pp. 308-309 (compresa nota 5).

⁴⁶ Un posizione simile, seppur espressa nei termini un po' riduttivi di diritto all'autodeterminazione, si rinviene nella parole di George Nedungatt quando scrive: «this self determination is an ecclesial right, which precedes all codes and canons, though in precise formulation it is rather recent», G. NEDUNGATT, *Churches sui iuris and rites (cc. 27-41)*, in *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, a cura di G. Nedun-

ecclesia sui iuris è dato dalla Suprema Autorità proprio allo scopo di meglio difendere ed implementare il *ritus*, anche nella sua nativa ed intrinseca connotazione disciplinare. Con la concessione dello status di *ecclesia sui iuris* la Suprema Autorità inserisce a pieno titolo, con una posizione certa e normativamente definita, la singola Chiesa orientale nell'ordinamento canonico. Detto ciò, si pone una questione di rilievo davvero notevole, ossia se tra la Suprema Autorità e la singola Chiesa rituale siano configurabili rapporti di giustizia "naturale" con doveri e diritti reciproci, a cominciare dal diritto della Chiesa rituale ad essere riconosciuta nella sua esistenza ed il correlativo obbligo della Suprema Autorità ad un tale riconoscimento.⁴⁷ La risposta va articolata distinguendo ancora una volta il piano ecclesiologico da quello canonico. Sul piano ecclesiologico è ragionevole il ritenere che esista un vero diritto in capo alla Chiesa rituale a vedersi riconosciuta nella propria esistenza e specificità, laddove ovviamente si possa davvero ravvisare una distinta Chiesa rituale munita di patrimonio rituale proprio, originale ed esclusivo, e non ci si trovi innanzi una mera rivendicazione di indipendenza da parte di un gruppo di fedeli già appartenenti ad una data Chiesa rituale dettata da ragioni nazionalistiche, politiche, etniche etc.⁴⁸

Sul piano canonico occorre ulteriormente articolare il discorso distinguendo tra la possibilità di configurare un diritto allo status di *ecclesia sui iuris* e la possibilità di configurare un diritto ad un particolare "grado" di questo status (patriarcale, arcivescovile maggiore, metropolitano etc.). Se è vero ciò che si diceva poc'anzi, ossia che il *ritus* ha anche un'intrinseca componente disciplinare la quale è perciò *divina providentia fundata*, si deve ritenere che detta componente abbia diritto a vedersi preservata nella propria integrità

gatt, Pontificio Istituto Orientale, 2002, pp. 99-128 (in particolare p. 100). Analoga posizione è quella espressa in C. PUJOL, *Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium Ecclesiarum»*, cit., pp. 30-31, dove si fa dell'autonomia giurisdizionale l'unico elemento distintivo delle Chiese cattoliche orientali, ignorando le peculiarità teologiche, liturgiche e spirituali.

⁴⁷ La risposta affermativa a tale domanda per Jaeger è da ricondursi direttamente al magistero del Vaticano II il quale insegna «il rispetto dovuto ai singoli raggruppamenti storico-providenziali di Chiese particolari, che sono talmente specificati ciascuno dal proprio patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare – con il relativo sostrato storico e culturale – ossia dal proprio Rito, da poter e da dover esser riconosciuto come una Chiesa *sui iuris*, ossia come uno "spazio" ecclesiale distinto da altri "spazi" analoghi e da essi (reciprocamente) "autonomo"», D.M. JAEGER, *Alcuni appunti in margine al nuovo codice dei canoni delle chiese orientali*, cit., p. 56.

⁴⁸ Questioni etniche sono oggi alla base di tensioni ecclesiali che si registrano in India nella regione del Kottayam dove fedeli di etnia Knanaya di rito malankarese vorrebbero distaccarsi dai gerarchi del proprio rito ma diversa etnia. Su questa delicata questione cfr. P. GEFAELL, *Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*, Festschrift für Carl Gerold Furst zum 70 Geburtstag, a cura di H. Zapp, A. Weiß e S. Horta, Peter Lang 2003, pp. 493-508 (in particolare pp. 502-505).

riconoscendo alla singola Chiesa orientale uno spazio di autonomia, e che dunque in definitiva si possa configurare a favore di quest'ultima un diritto allo status *sui iuris*. Per quanto attiene invece al passaggio ulteriore, ossia se sia ipotizzabile un diritto ad un determinato "grado" di *ecclesia sui iuris*, pare davvero che questo possa escludersi dal momento che lo stabilire nel concreto il *quantum* di autonomia sia necessario per tutelare l'identità rituale *sub specie disciplinaris* di una Chiesa orientale affinché questo sia in armonia con il bene della Chiesa universale, è una scelta discrezionale di natura politico-ecclesiastica che, fatto salvo il criterio di ragionevolezza, spetta insindacabilmente alla Suprema Autorità. Questa infatti nell'esercizio delle sue prerogative, così come può intervenire per purificare, correggere, integrare, il *ritus* nei suoi aspetti liturgici, teologici, spirituali così può intervenire nella dimensione disciplinare, in particolare nella sua dimensione giuridico-istituzionale. Nel tempo presente, questo intervento "di moderazione" sulla dimensione disciplinare del *ritus* si concretizza per la gran parte nel CCEO, nei diritti e doveri che questo riconduce ai diversi gradi di autonomia connessi allo status di *ecclesia sui iuris*.

5. LA NATURA GIURIDICA DELLE STRUTTURE SOVRAMETROPOLITANE, SPUNTI INIZIALI DI RIFLESSIONE

Posta così la distinzione tra Chiesa orientale e *ecclesia sui iuris* con più sicurezza si può affrontare il tema della natura ecclesiologica delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali.

Come è noto i testi principali di riferimento sono LG23d e OE2. Onde fugare ogni equivoco è bene subito chiarire che la nota frase conclusiva di LG23d «simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur» non sta affatto a significare che le strutture sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali e le conferenze episcopali latine partecipino della medesima natura ecclesiologica. Il nesso tra queste due differenti realtà è limitato unicamente al fatto che entrambe sono forme e luoghi di espressione della sinodalità episcopale, ma la diversità tanto sostanziale che formale resta profonda ed è dovuta al fatto che le prime nascono quale spontanee fioriture istituzionali di vere e distinte ecclesiofanie, le seconde sono mere ripartizioni organizzative nel seno di una medesima Chiesa, quella latina.⁴⁹

⁴⁹ Difatti «il presidente della conferenza episcopale e l'assemblea plenaria della conferenza non costituiscono un livello intermedio nella gerarchia della Chiesa tra il vescovo diocesano e il romano pontefice, mentre il patriarca e il sinodo della Chiesa patriarcale costituiscono a tutti gli effetti un livello intermedio», L. OKULIK, *Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris*, cit., p. 70.

Il testo di LG 23d è chiaro ed inequivocabile nel porre la divina provvidenza quale causa efficiente dell'esistenza di raggruppamenti organici di Chiese particolari (eparchie). Seppur con minore evidenza, LG23 conferma, quanto si diceva sopra, che il *ritus* è la causa formale di ogni Chiesa cattolica orientale come si può ricavare dal passo «*qui [...] gaudent propria disciplina, proprio liturgico usu, teologico, spiritualique patrimonio*. Il *ritus* è la causa formale che spinge i fedeli a formare attraverso la gerarchia dei raggruppamenti, costituendo così le *Ecclesias seu ritus particulares* (OE2). Facendo un ulteriore passo in avanti si deve ora dire che la gerarchia, elemento espressamente menzionato da OE2, è posta da Cristo stesso quale "strumento" affinché il popolo dei fedeli radunato nella Chiesa intorno ai propri pastori possa raggiungere il proprio fine. Ciò detto, pur essendo di tutta evidenza quanto la presenza di una gerarchia costituita sia centrale per la sussistenza di una *ecclesia particularis seu ritus*, tuttavia non può ritenersi questa una *condicio sine qua non*, poiché la sua mancanza in situazioni limite, come persecuzioni etc., non determina l'automatica scomparsa di una Chiesa orientale.⁵⁰ Che ogni Chiesa cattolica orientale sia una ecclesiofania della Chiesa cattolica lo esprime chiaramente l'esordio di OE2, ancorché tale ecclesiofania assuma gradi di intensità diversi a seconda dello specifico livello di maturazione ecclesiologica e canonica di ciascuna.⁵¹ Ma resta fermo che ognuna sia una ecclesiofania.

Ciò detto, la riflessione teologica e canonica ormai ha raggiunto un punto fermo, ossia di ritenere che la Suprema Autorità e l'autorità episcopale sulle Chiese particolari sia di diritto divino. *Quid iuris* circa le strutture sovra episcopali di governo delle Chiese orientali cattoliche? Un dato certo è che la potestà sovra metropolitana è una partecipazione alla potestà della Suprema Autorità.⁵² L'unità insita nella *Sacra potestas* porta a considerare che la potestà dei Patriarchi ed Arcivescovi Maggiori e dei rispettivi sinodi sia di natura *vere episcopalis* e non sia altro che una modalità di esercizio di quella *sollicitudo omnium ecclesiarum* propria della Suprema Autorità. Questa,

⁵⁰ Questo è vero sia dal punto di vista canonico-positivo in quanto la prolungata vacanza o impedimento della sede non determina di per sé l'estinzione della persona giuridica (cfr. can. 927 §1 CCEO e can. 120 §1 CIC), sia da quello ecclesiologico dal momento che il *ritus* permane vivo nella comunità di fedeli quantunque sprovvista di gerarchia.

⁵¹ Fondata appare la lettura offerta da Brogi di OE, secondo la quale i Padri Conciliari hanno inteso utilizzare in riferimento alle Chiese cattoliche Orientali il termine Chiesa particolare in luogo di Chiesa locale di cui in LG23d al fine di sottolineare «con forza la coesione e l'unità interna, per cui non ha solo assorbito o quasi le sue componenti, le chiese particolari [nel senso di diocesi/eparchie], ma ne ha anzi trasferito nome e dignità al «coetus» stesso, che non viene più chiamato «chiesa locale» ma «Chiesa particolare», M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, cit., p. 54.

⁵² In realtà tale certezza pare più dottrinale che magisteriale visto che, ben rileva Gefaell, il Magistero si mostra non del tutto chiaro sul punto, cfr. P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris: "Ecclesiofania" o no?*, cit., p. 19, nota 55.

chiamata a preservare ed implementare quei patrimoni ecclesiali di “Rivelazione incarnata nel tempo e nella storia” (il *ritus*) in quanto funzionali alla salvezza delle diverse umanità fiorite nell’evolversi dei tempi, comunica secondo modalità e limiti da Essa stessa stabiliti, la propria potestà ad un soggetto (individuale o collegiale) il quale, nelle dinamiche proprie ed autonome di sviluppo ecclesiale del *coetus fidelium incarnans uno in loco ac tempus Dei revelationem suum iuxta modum*, si è andato già delineando come organo giurisdizionale centro di unità e di guida del *coetus fidelium*. In breve per la singola Chiesa orientale il Patriarca è tale ed il suo Sinodo è tale già prima che intervenga la Suprema Autorità sanzionando la realtà ecclesiologico-giuridica esistente attraverso la concessione od il riconoscimento del corrispondente status di *ecclesia sui iuris* ed il conseguente inserimento a pieno titolo nell’ordinamento canonico.

Il nodo da sciogliere è se questa comunicazione di potestà da parte della Suprema Autorità in favore di un *coetus episcoporum* specifico (ossia il patriarca/arcivescovo maggiore ed il suo sinodo) avvenga per diritto ecclesiastico, diritto divino oppure misto.⁵³ Come sopra accennato il Concilio in merito afferma che tale fenomeno avviene per divina provvidenza, e dunque è dall’interpretazione di tale locuzione che dipende la risposta. Ora la seconda possibilità tra quelle appena elencate, ossia la natura di diritto divino delle strutture sovrametropolitane (ma il discorso vale anche per quelle metropolitane) viene pacificamente esclusa dalla dottrina, anche perché in nessun documento del magistero si rinvencono validi elementi per sostenerla.

Rimangono solo le prime due possibilità: diritto ecclesiastico e diritto misto, entrambe con sostenitori con sostenibili argomenti.

In definitiva credo che la risposta dipenda esclusivamente da che concezione di Chiesa orientale si parta. Se si segue una impostazione etnica e sociologica, sulla scorta di Žužek, è inevitabile concludere per una origine di diritto puramente umano delle strutture giurisdizionali sovrametropolitane, ed allora il *divina providentia* in questo caso assumerebbe il significato di “conseguenza del naturale sviluppo sociale dell’uomo conforme ai tempi”; in sostanza sarebbe un fenomeno provvidenziale così come provvidenziale fu la *pax romana* (la pienezza dei tempi) per l’Incarnazione, ma nulla di più. Tali strutture sarebbe essenzialmente strumenti per garantire più efficacemente la comunione regionale e interregionale.⁵⁴

⁵³ Pur consapevoli dei limiti di questa classica distinzione, peraltro ben evidenziati da P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione*, Giuffrè 1985, pp. 12-15 (in particolare p. 14), la si ritiene ugualmente utile ai fini del discorso che si sta portando avanti.

⁵⁴ Di questa opinione, ad esempio, sono D. SALACHAS, *Églises catholiques orientales: leur autonomie dans la communion avec le Siège Apostolique de Rome*, in *Acta Symposii Internationalis circa Codicem Ecclesiarum Orientalium, Kaslik, 24-29 aprilis 1995*, a cura di A. Al-Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Centre d’édition et de diffusion du livre à l’USEK, 1996, pp. 93-119 (in

Se invece si parte da una impostazione che attribuisce alla diversità ecclesiale-rituale una valenza ecclesiologica determinante sul piano della Salvezza e di conseguenza si ritiene troppo riduttivo il considerare le strutture sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali quali meri strumenti di mantenimento della comunione locale, la conclusione non può che essere è per il diritto misto.⁵⁵ Cerchiamo di spiegare.

La causa formale di ogni singola Chiesa orientale è il proprio *ritus*; il *ritus* ha anche una nativa dimensione giuridica. Il che significa che la Chiesa orientale (prendiamo il caso di una Chiesa patriarcale e quindi di una Chiesa matura) ha già in sé in atto (in potenza le hanno le Chiese non ancora mature) le premesse giuridiche della struttura giurisdizionale sovrametropolitana. In un qualche senso dunque esse sono già giuridicamente rilevanti ancorché non pienamente.⁵⁶ Spetta alla Suprema Autorità fare in modo, quando Essa ritenga giunto il momento, che tali premesse si consolidino giungendo ad una piena cogenza e forza giuridica, appunto secondo il diritto vigente attraverso la concessione dello status di *ecclesia sui iuris*; status che deve ovviamente essere commisurato al grado delle premesse giuridiche già in atto.

CONCLUSIONI

Posto il recupero di una adeguata distinzione tra Chiesa cattolica orientale quale realtà ecclesiologica ed *ecclesia sui iuris* quale istituto giuridico di diritto canonico-positivo dove quest'ultimo è uno status con vari gradi che può essere concesso alla prima dalla Suprema Autorità, appare possibile concludere in merito alle strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali affermando che queste sono realtà in cui il divino e l'umano sono intimamente connessi:

- divino, perché tali strutture giurisdizionali sono spontanee florescenze

particolare p. 96), e G. PHILIPS, *L'Église et son mystère au II. Concile du Vatican: histoire, texte et commentaire de la constitution Lumen gentium*, Desclée, Paris, 1967, tome I, pp. 313-316.

⁵⁵ Interessante quanto si legge in O. CONDORELLI, *Giurisdizione universale delle chiese sui iuris? Tra passato e presente*, in *Cristiani Orientali e Pastori Latini*, a cura di P. Gefaell, Giuffrè Editore, Milano 2012, pp. 33-106, in particolare l'affermazione secondo cui «la problematica ecclesiologico-canonica delle Chiese *sui iuris* mi sembra uno dei campi in cui si mostra la fecondità della prospettiva dottrinale secondo la quale la dimensione costituzionale della Chiesa è sì determinata da “fattori costituzionali” stabiliti da Cristo, ma al contempo è aperta agli sviluppi umani attraverso i quali tali fattori sono resi dinamici e si manifestano nella storia. [...] Nella prospettiva “costituzionale” sopra richiamata, invece, risulta agevole cogliere e apprezzare il significato della dibattuta affermazione conciliare riguardante la “divina Provvidenza” quale forza che ha dato impulso a un movimento che ha portato alla costituzione dei *plures coetus organice coniuncti* che sono appunto le Chiese *sui iuris*», *ibidem*, p. 98.

⁵⁶ Basti qui richiamare il caso della Chiesa ucraina, la quale ha in atto tutte le premesse giuridiche per il riconoscimento dello status di *ecclesia sui iuris* patriarcale.

del naturale sviluppo della nativa ed intrinseca dimensione giuridica del *ritus* che è la causa formale di ciascuna Chiesa cattolica orientale;

- umano, perché solo la Suprema Autorità può dare ad esse una piena rilevanza canonica ed inserirle in modo organico nella comunione che lega la Chiesa universale, le Chiese orientali e le Chiese particolari unitamente alle loro rispettive strutture di governo.